



**Città di Seregno**  
Provincia di Monza e della Brianza



Alla Capogruppo Forza Italia

**dott.ssa Ilaria Anna Cerqua**

**OGGETTO: Interpellanza – #Urbanistica Sindaco Rossi “blocca” la variante al Piano delle Regole voluta dai Commissari Cannanà e Zanzi. Qual è l’interesse pubblico e dei cittadini?**

Prot. n.32186 del 10.06.2019

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il rinvio dell’iter della variante muove da quanto riscontrato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2019 ossia:

- *che alla deliberazione n. 51 in data 28.06.2014 di controdeduzione alle osservazioni e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) sono stati erroneamente allegati elaborati – grafici e normativi – prodotti successivamente alla data di discussione e che almeno nel caso della Sentenza n. 884/2018 del TAR risulta acclarato non essere conformi alla volontà espressa dal Consiglio Comunale. La circostanza risulta documentalmente accertata poiché è la stessa deliberazione a disporre l’allegazione di atti futuri;*
- *che non sono rintracciabili atti dimostrativi dell’avvenuta verifica da parte degli uffici degli elaborati – grafici e normativi – allegati alla deliberazione n. 51 in data 28.06.2014 di controdeduzione alle osservazioni e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) rispetto alla congruità/conformità degli stessi a quanto emerso nella seduta consiliare;*
- *che l’Organo consiliare, con propria deliberazione n. 51 in data 28.06.2014 di controdeduzione alle osservazioni e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), non poteva prendere atto di documenti a lui sconosciuti e tantomeno prodotti in data successiva al giorno della seduta;*

pertanto la Giunta ha riavvisto l’esigenza di intraprendere ogni più utile azione al fine di compiere una verifica sugli elaborati grafici e normativi allegati alla deliberazione consiliare n. 51 in data 28.06.2014 - che accerti la coerenza tra quanto ivi rappresentato e quanto emerso dal dibattito consiliare anche alla luce delle successive deliberazioni consiliari n. 12 in data 17.03.2015, n. 20 in data 05.04.2016, n. 17 in data 08.02.2017, n. 67 in data 03.11.2016 e n. 27 in data 23.05.2017 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/2017 e che sino al compimento della verifica sugli elaborati grafici e normativi di cui sopra, non sia opportuno il prosieguo dell’iter relativo alla Variante n. 1 del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio e relativa procedura di assoggettabilità a VAS, in quanto sarebbe

fondata su atti originari dai contenuti, a tutt'oggi almeno nel caso di cui alla Sentenza n. 884 in argomento, non rispondenti alle volontà dell'Organo consiliare.

Si evidenzia che quanto sopra non rappresenta in alcun modo un discostamento dai contenuti della bozza di variante che in quanto tale è stata oggetto, durante il secondo semestre 2018, di approfondita verifica tecnica i cui risultati tuttavia non possono che partire da atti originari rispondenti alle reali volontà dell'Organo consiliare. Il documento finale - e solo quello - sarà illustrato alla Commissione Territoriale ai fini del prosieguo dell'iter di adozione rappresentando conseguentemente, una volta definitivamente approvato, efficace rimedio alle rilevanti criticità interpretative e applicative messe in luce dalla Commissione Edilizia e dagli uffici.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2019 quindi questa Amministrazione si sta facendo carico della responsabilità di correggere una strumentazione che pare non improntata sulle decisioni assunte dall'organo competente, le cui evidenze scaturiscono da affermazioni contenute in atti che non possono ledere in alcun motivo la riservatezza dei dipendenti in quanto pronunciate durante il servizio e con gli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro.

Né si può dare altra spiegazione ai contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2019 se non quella di prendere atto dell'evidenza di comportamenti disallineati rispetto alle corrette procedure amministrative non rappresentando tale evidenza alcuna imputazione, implicita od esplicita, a carico di dipendenti dell'Ente, il cui eventuale accertamento è posto in capo agli organi competenti.

La responsabilità di correggere in Consiglio Comunale una strumentazione urbanistica errata non matura - in automatico - dal pronunciamento del TAR con la sentenza 884/2018 - che di fatto annulla per difetto di competenza il provvedimento dirigenziale rimandando al Consiglio l'effettiva portata della controdeduzione - ma con la consapevole conoscenza che detto errore è frutto di una autonoma scelta del progettista e degli uffici, all'uopo interpellati e che solo in occasione di tali pronunciamenti, avvenuti recentemente, si può verosimilmente dare seguito alla sentenza.

Distinti saluti.

Seregno, 10 LUG. 2019

L'Assessore alla Pianificazione territoriale  
(urbanistica e PLIS) ed Edilizia privata

**Claudio Vergani**



Il Sindaco

**Alberto Rossi**